



REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE)

(approvato con Deliberazione del)

Aggiornato al XX XXX XXX

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| ARTICOLO 1 OGGETTO E ALLEGATI..... | 4 |
| ARTICOLO 2 DEFINIZIONI..... | 4 |
| ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO..... | 9 |
| ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO..... | 10 |
| ARTICOLO 5 UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI..... | 11 |
| ARTICOLO 6 ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO..... | 11 |
| ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO EROGATO DAL GME..... | 11 |
| ARTICOLO 8 INFORMAZIONI SULLA PCE..... | 12 |
| ARTICOLO 9 INFORMATIVA AGLI OPERATORI..... | 12 |
| ARTICOLO 10 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI..... | 12 |
| ARTICOLO 11 SICUREZZA DI ACCESSO..... | 13 |
| ARTICOLO 12 INDISPONIBILITÀ DI ELEMENTI DELLA RETE ELETTRICA..... | 14 |
| ARTICOLO 13 SOSPENSIONE DELLA PCE..... | 14 |
| ARTICOLO 14 CONDIZIONI DI EMERGENZA..... | 14 |
| ARTICOLO 15 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA PCE..... | 14 |
| TITOLO II AMMISSIONE ALLA PCE | 16 |
| ARTICOLO 16 OPERATORI..... | 16 |
| ARTICOLO 17 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PCE..... | 16 |
| ARTICOLO 18 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PCE E CONTRATTO DI ADESIONE..... | 16 |
| ARTICOLO 19 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PCE..... | 16 |
| ARTICOLO 20 PROCEDURA DI AMMISSIONE..... | 17 |
| ARTICOLO 21 OPERATORI DI DIRITTO..... | 17 |
| ARTICOLO 22 OPERATORE DI MERCATO QUALIFICATO..... | 18 |
| ARTICOLO 23 ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA PCE..... | 18 |
| ARTICOLO 24 RICHIESTA DI INSERIMENTO DI DATI E DI INFORMAZIONI NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA PCE | 19 |
| ARTICOLO 25 VERIFICHE..... | 21 |
| ARTICOLO 26 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE..... | 22 |
| ARTICOLO 27 ESCLUSIONE DALLA PCE..... | 22 |
| TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PCE | 24 |
| ARTICOLO 28 CONTI ENERGIA..... | 24 |
| ARTICOLO 29 25 | |
| ATTRIBUZIONE DI UN CONTO ENERGIA IN BIANCO AGLI OPERATORI DEL MERCATO ELETTRICO..... | 25 |
| ARTICOLO 30 POSIZIONE NETTA E SALDO FISICO DEL CONTO ENERGIA..... | 25 |
| ARTICOLO 31 MARGINI DEI PORTAFOGLI ZONALI..... | 26 |
| ARTICOLO 32 MARGINI DEI CONTI ENERGIA..... | 26 |
| ARTICOLO 33 SESSIONE PER LA REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI..... | 27 |
| ARTICOLO 34 RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI..... | 27 |
| ARTICOLO 35 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE..... | 28 |
| ARTICOLO 36 CONTROLLO DI CONGRUITÀ DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE..... | 29 |
| ARTICOLO 37 CONFERMA DELLA REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE..... | 30 |
| ARTICOLO 38 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLA CONFERMA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE..... | 31 |
| ARTICOLO 39 CONTROLLO DI CONGRUITÀ DELLA CONFERMA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE..... | 32 |
| ARTICOLO 40 CONTROLLO DI CONGRUITÀ RISPETTO AL MARGINE DEL CONTO ENERGIA..... | 33 |
| ARTICOLO 41 RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI OFFERTE CET..... | 33 |
| ARTICOLO 42 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DELLE OFFERTE CET..... | 34 |
| ARTICOLO 43 ORDINE DI PRIORITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI OFFERTE CET RELATIVE AL MEDESIMO PRODOTTO | 35 |
| ARTICOLO 44 CONTROLLI DI CONGRUITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE PER OFFERTE CET DI VENDITA.. | 35 |
| ARTICOLO 45 CONTROLLI DI CONGRUITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE PER OFFERTE CET DI ACQUISTO | 36 |
| ARTICOLO 46 INVIO DELLE OFFERTE CET A MGP..... | 36 |
| ARTICOLO 47 ACQUISTI E VENDITE SU MGP..... | 37 |
| ARTICOLO 48 DETERMINAZIONE DEL CCT..... | 38 |
| TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE | 39 |
| ARTICOLO 49 LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE..... | 39 |
| ARTICOLO 50 LIQUIDAZIONE GIORNALIERA..... | 39 |
| ARTICOLO 51 PERIODO DI FATTURAZIONE..... | 40 |

| | |
|--|-----------|
| ARTICOLO 52 FATTURAZIONE | 40 |
| ARTICOLO 53 CONTENUTO DELLE FATTURE | 41 |
| ARTICOLO 54 APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO EROGATO DAL GME | 42 |
| TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA E PAGAMENTI | 43 |
| ARTICOLO 55 DISPOSIZIONI GENERALI | 43 |
| ARTICOLO 56 GARANZIE FINANZIARIE DEGLI OPERATORI | 43 |
| ARTICOLO 57 AMMONTARE DELLA GARANZIA FINANZIARIA | 45 |
| ARTICOLO 58 PREZZO DI RIFERIMENTO STIMATO E CCT STIMATO | 48 |
| ARTICOLO 59 SALDO ECONOMICO DEI CONTI ENERGIA A TERMINE | 48 |
| ARTICOLO 60 CAPIENZA DELLA GARANZIA FINANZIARIA DEL GME | 49 |
| ARTICOLO 61 PREZZO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE A TERMINE | 49 |
| ARTICOLO 62 MASSIMA ESPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI TERNA E SALDO ECONOMICO DEL CONTO DI SBILANCIAMENTO EFFETTIVO | 50 |
| ARTICOLO 63 CAPIENZA RESIDUA DELLE GARANZIE NEI CONFRONTI DI TERNA | 50 |
| ARTICOLO 64 COMPENSAZIONE DEI PAGAMENTI | 51 |
| ARTICOLO 65 PAGAMENTI DEGLI OPERATORI A FAVORE DEL GME | 52 |
| ARTICOLO 66 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI | 53 |
| ARTICOLO 67 PAGAMENTI DEL GME A FAVORE DEGLI OPERATORI | 53 |
| ARTICOLO 68 MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ISTITUTO BANCARIO FIDEIUBENTE | 54 |
| ARTICOLO 69 INTERESSI DI MORA E PENALE | 55 |
| ARTICOLO 70 IPOTESI DI INADEMPIMENTO | 55 |
| ARTICOLO 71 PROCEDURA DI INADEMPIMENTO | 55 |
| ARTICOLO 72 INSUFFICIENZA DELLE GARANZIE FINANZIARIE | 55 |
| TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE | 56 |
| CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI | 56 |
| ARTICOLO 73 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLE DTF | 56 |
| ARTICOLO 74 MISURE DISCIPLINARI | 56 |
| ARTICOLO 75 GRADUALITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI | 58 |
| ARTICOLO 76 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO | 59 |
| ARTICOLO 77 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI TERNA | 60 |
| ARTICOLO 78 PUBBLICITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI | 60 |
| ARTICOLO 79 IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE ALLA PCE E DELLE MISURE DISCIPLINARI | 60 |
| CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PCE | 61 |
| ARTICOLO 80 MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO MINIMO DELLE CONTESTAZIONI DELL'ESITO DEL CONTROLLO DI VALIDITÀ E DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ TECNICA DELLE REGISTRAZIONI E DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE 61 | |
| ARTICOLO 81 CONTESTAZIONI DELL'ESITO DEL CONTROLLO DI VALIDITÀ E DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ TECNICA DELLE REGISTRAZIONI | 61 |
| ARTICOLO 82 CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE | 62 |
| ARTICOLO 83 CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FATTURAZIONE E DI SETTLEMENT | 62 |
| ARTICOLO 84 VERIFICA DELLE CONTESTAZIONI | 62 |
| ARTICOLO 85 RICORSO AL COLLEGIO ARBITRALE | 63 |
| ARTICOLO 86 COLLEGIO ARBITRALE | 64 |
| ARTICOLO 87 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | 64 |
| TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 65 |
| CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 65 |
| ARTICOLO 88 DISPOSIZIONE TRANSITORIA IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI | 65 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto e allegati**

1.1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e aggiornato ai sensi della deliberazione 345/2023/R/EEL dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: ARERA), ed i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma dei Conti Energia (nel seguito: PCE).

Articolo 2 **Definizioni**

- 2.1. Ai fini del Regolamento si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui alla Parte VIII dell'Allegato A alla deliberazione 345/2023/R/EEL dell'ARERA, nonché alla definizioni di cui al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico.
- 2.2. Nel Regolamento:
- a) per Autorità o ARERA si intende l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) per BRP si intende il **Balance Responsible Party** (BRP) ovvero il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento, come definito nella disciplina del dispacciamento;
 - c) per CCT si intende il corrispettivo per la capacità di trasporto di cui alla disciplina del dispacciamento;
 - d) per CCT stimato si intende il CCT utilizzato dal GME per la verifica della capienza delle garanzie;
 - e) per codice di abbinamento si intende il codice alfanumerico scelto dalle controparti al fine della reciproca identificazione di una transazione che intendono registrare;
 - f) per codice di identificazione del conto energia si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un conto energia;

- g) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione alla PCE;
- h) per codice di identificazione del portafoglio zonale si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un portafoglio zonale;
- i) per conto energia si intende il conto intestato a ciascun BRP o soggetto da questi delegato sulla PCE;
- j) per conto energia in acquisto si intende il conto energia cui sono sottesi i portafogli zonal fisici in prelievo, nonché i portafogli zonal commerciali di prelievo di cui è BRP l'operatore titolare del conto energia, ovvero per i quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo BRP, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3;
- k) per conto energia in bianco si intende il conto energia cui non è sotteso alcun portafoglio zonale, attribuito dal GME all'operatore che sia anche operatore del mercato elettrico;
- l) per conto energia in stoccaggio si intende il conto energia cui sono sottesi i portafogli zonal commerciali di stoccaggio di cui è BRP l'operatore titolare del conto energia, ovvero per i quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo BRP, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3;
- m) per conto energia in vendita si intende il conto energia cui sono sottesi i portafogli zonal in immissione di cui l'operatore titolare del conto energia è BRP, ovvero per i quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo BRP, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3;
- n) per deliberazione 345/2023/R/EEL o TIDE si intende la Deliberazione dell'Autorità del 25 luglio 2023 recante approvazione del Testo integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE) che abroga la deliberazione dell'Autorità 111/06;
- o) per Disciplina ME si intende il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie Generale, e successive modifiche e integrazioni;
- p) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall'ARERA per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3, comma

3, del D.lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;

- q) per Disciplina del MGAS si intende la disciplina del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- r) per esposizione cumulata di un BRP si intende il valore complessivo dei debiti e dei crediti stimati e/o maturati dal BRP verso Terna, aggiornato quotidianamente da Terna e calcolato secondo quanto previsto nella disciplina del dispacciamento;
- s) per giorno di flusso si intende il giorno nel corso del quale si realizza la consegna/il ritiro dell'energia elettrica;
- t) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- u) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici;
- v) per GSE si intende il Gestore dei Servizi Energetici;
- w) per limite tecnico di offerta si intende il limite tecnico, sia esso massimo o minimo, definito dalla normativa europea di riferimento, entro il quale devono essere ricompresi i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e vendita di cui alla Disciplina ME;
- x) per limite tecnico minimo di offerta si intende il valore minimo del limite tecnico di offerta;
- y) per limite tecnico massimo di offerta si intende il valore massimo del limite tecnico di offerta;
- z) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
- aa) per massima esposizione consentita nei confronti di Terna si intende la massima esposizione definita da Terna per ciascun BRP ai sensi della disciplina del dispacciamento;
- bb) per mercato del gas naturale si intende il mercato del gas organizzato e gestito dal GME (MGAS) articolato in mercato del gas a pronti (MPGAS) e mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS);

- cc) per mercato elettrico (ME) si intende il mercato organizzato e gestito dal GME costituito dal mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), dal mercato del giorno prima dell'energia (MGP), dal mercato infragiornaliero dell'energia (MI), dal mercato del servizio di dispacciamento (MSD) e dal mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE);
- dd) per MGP si intende il mercato del giorno prima del ME;
- ee) per offerta CET (Conto Energia a Termine) si intende l'offerta di acquisto ovvero di vendita, da inviare a MGP corrispondente alla conversione della posizione commerciale di un conto energia (programmi);
- ff) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, ivi incluso l'operatore PA, che è ammessa ad operare sulla PCE;
- gg) per operatore controparte si intende l'operatore che è indicato come controparte nella richiesta di registrazione di una transazione;
- hh) per operatore del mercato elettrico si intende l'operatore ammesso ad operare al mercato elettrico ai sensi della Disciplina ME;
- ii) per operatore di mercato qualificato, ai sensi della deliberazione 345/2023/R/EEL, si intende il GME;
- jj) per operatore PA si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- kk) per operatore non PA si intende l'operatore che non rientra nella definizione di operatore PA di cui alla precedente lettera jj);
- ll) per operatore proponente si intende l'operatore che presenta una richiesta di registrazione di una transazione;
- mm) per periodo rilevante si intende l'Imbalance Settlement Period definito nella disciplina del dispacciamento rispetto al quale possono essere registrate le offerte CET sulla PN come definito nelle DTF;
- nn) per Piattaforma di Nomina (PN) si intende la piattaforma di cui alla Deliberazione 345/2023/R/EEL organizzata e gestita dal GME per consentire la nomina sulle unità delle posizioni commerciali, risultanti in esito al MGP e al MI;
- oo) per portafoglio zonale si intende un portafoglio zonale fisico ovvero un portafoglio zonale commerciale, come definiti nella Disciplina ME;
- pp) per portafoglio zonale commerciale si intende un portafoglio zonale commerciale di prelievo ovvero un portafoglio zonale commerciale di stoccaggio;

- qq) per portafoglio zonale commerciale di prelievo si intende il portafoglio zonale commerciale di prelievo definito nella Disciplina ME
- rr) per portafoglio zonale commerciale di stoccaggio si intende il portafoglio zonale commerciale di stoccaggio definito nella Disciplina ME;
- ss) per portafoglio zonale fisico si intende un portafoglio zonale fisico in prelievo ovvero in immissione;
- tt) per portafoglio zonale fisico in immissione si intende il portafoglio zonale fisico di immissione definito nella Disciplina ME;
- uu) per portafoglio zonale fisico in prelievo si intende il portafoglio zonale fisico di prelievo definito nella Disciplina ME;
- vv) per posizione netta di un conto energia si intende la somma algebrica tra transazioni di vendita e di acquisto registrate sul medesimo conto energia;
- ww) per prezzo per la valorizzazione degli acquisti e delle vendite a termine, si intende il prezzo definito da Terna ai sensi della disciplina del dispacciamento;
- xx) per prezzo di riferimento dell'energia elettrica (P_{rif}) si intende il prezzo definito ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 210/2021 ss.mm.ii. di cui all'articolo 42 della Disciplina ME;
- yy) per prezzo di riferimento dell'energia elettrica stimato (PE_{rif}) si intende il prezzo di riferimento dell'energia elettrica stimato dal GME e dallo stesso utilizzato per la verifica della capienza delle garanzie;
- zz) per prezzo zonale si intende il prezzo di cui all'Articolo 41, comma 41.2, lettera c) della Disciplina ME;
- aaa) per saldo economico del conto di sbilanciamento effettivo si intende il saldo economico calcolato da Terna per ciascun BRP ai sensi della disciplina del dispacciamento;
- bbb) per saldo economico del conto energia a termine si intende il saldo economico calcolato dal GME per ciascun operatore ai sensi della disciplina del dispacciamento;
- ccc) per saldo fisico di un conto energia a termine si intende, con riferimento a ciascun periodo rilevante, la somma algebrica tra la posizione netta del conto energia e le offerte CET registrate sul medesimo conto energia;
- ddd) per saldo fisico in acquisto si intende un saldo fisico negativo, che costituisce un acquisto su MGP;

- eee) per saldo fisico in vendita si intende un saldo fisico positivo, che costituisce una vendita su MGP;
- fff) per *settlement* si intende il processo di regolazione dei pagamenti della PCE;
- ggg) per transazione si intende la compravendita di energia a termine registrata sulla piattaforma dei conti energia;
- hhh) per transazione in acquisto si intende l'acquisto di energia a termine registrato sulla piattaforma dei conti energia;
- iii) per transazione in vendita si intende la vendita di energia a termine registrata sulla piattaforma dei conti energia.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche del Regolamento**

- 3.1. Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2. Il GME organizza e gestisce la PCE conformemente ai criteri dalla deliberazione 345/2023/R/EEL.
- 3.3. Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, nonché di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito: DTF).
- 3.4. Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.5. Il GME predispone proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'ARERA per l'approvazione ai sensi della deliberazione 345/2023/R/EEL.
- 3.6. La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PCE, ovvero nei casi di adeguamento del Regolamento alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME,

diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'ARERA per l'approvazione ai sensi della deliberazione 345/2023/R/EEL. Qualora l'ARERA non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'ARERA. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1. Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle DTF. Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2. Le DTF sono sottoposte all'ARERA per l'approvazione.
- 4.3. L'ARERA si pronuncia sulle DTF di cui al precedente comma 4.2 entro 30 giorni, con le medesime modalità previste per l'approvazione del presente regolamento. Trascorso inutilmente tale termine le DTF si intendono approvate ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del GME.
- 4.4. La procedura di cui ai precedenti commi 4.2 e 4.3 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica delle DTF finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PCE, ovvero nei casi di adeguamento delle DTF alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'ARERA per l'approvazione. Qualora l'ARERA non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'ARERA. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
- 4.5. Il GME può altresì rendere note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti

- 5.1. Ai fini della PCE:
- a) l'unità di misura dell'energia elettrica è il MWh, con specificazione del numero dei decimali indicato nelle DTF;
 - b) l'unità di misura della potenza è il MW, con specificazione del numero dei decimali indicato nelle DTF;
 - c) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - d) l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica è l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.
- 5.2. Ai fini della PCE, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico

- 6.1. L'accesso al sistema informatico della PCE può avvenire:
- a) attraverso la rete internet;
 - b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.
- 6.2. Le modalità di immissione delle richieste di registrazione di cui ai successivi Articolo 34 e Articolo 41 sono definite nelle DTF.

Articolo 7
Corrispettivi per il servizio erogato dal GME

- 7.1. Gli operatori della PCE, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per i MWh oggetto delle transazioni registrate.
- 7.2. Qualora l'operatore sia anche operatore del mercato elettrico, non dovrà riconoscere al GME i corrispettivi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).
- 7.3. La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1 viene approvata dalla ARERA su proposta del GME e pubblicata sul sito internet del GME stesso.

Articolo 8
Informazioni sulla PCE

- 8.1. I dati ed i risultati della PCE, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME.
- 8.2. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle transazioni e alle offerte CET registrate sulla PCE.
- 8.3. Il GME trasmette a Terna le informazioni necessarie per le attività di competenza di quest'ultima, ai sensi della deliberazione 345/2023/R/EEL.

Articolo 9
Informativa agli operatori

- 9.1. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati della PCE che lo riguardano direttamente.

Articolo 10
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 10.1. Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 10.2. Le richieste di registrazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 10.3. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 11 **Sicurezza di accesso**

- 11.1. Gli operatori accedono alla PCE attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle registrazioni.
- 11.2. Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della PCE.

Articolo 12
Indisponibilità di elementi della rete elettrica

- 12.1. Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sulla PCE anche nel caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica dovute a responsabilità del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 13
Sospensione della PCE

- 13.1. Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione della PCE.
- 13.2. In tutti i casi di sospensione della PCE, il GME ne dà informativa all'ARERA.

Articolo 14
Condizioni di emergenza

- 14.1. Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere richieste di registrazione inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui ai successivi Articolo 34, comma 34.3, Articolo 37, comma 37.2, e Articolo 41, comma 41.5, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori le registrazioni concluse o comunque tutte le informazioni ad esse relative, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico della PCE o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.
- 14.2. Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 14.1, il GME comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 15
Funzionamento del sistema informatico della PCE

- 15.1. In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico della PCE il GME non potrà essere considerato civilmente responsabile per i danni eventualmente subiti dagli operatori.
- 15.2. Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico della PCE, ed, in generale, il regolare funzionamento della PCE, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di richieste di registrazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico della PCE.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

TITOLO II AMMISSIONE ALLA PCE

Articolo 16 Operatori

16.1. Possono operare sulla PCE i soggetti di cui all'Articolo 3.4.1, dell'Allegato A alla deliberazione 345/2023/R/EEL.

Articolo 17 Requisiti di ammissione alla PCE

17.1. Possono essere ammessi alla PCE i soggetti di cui al precedente Articolo 16, dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi ovvero devono disporre di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Articolo 18 Domanda di ammissione alla PCE e contratto di adesione

18.1. Il soggetto che intenda essere ammesso alla PCE presenta al GME:

- a) una domanda di ammissione alla PCE, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 19;
- b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla PCE", redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla PCE

19.1. Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla PCE sia una persona giuridica, la domanda di ammissione alla PCE, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, ovvero di altra

documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.

19.2. Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 19.1 sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 20 **Procedura di ammissione**

- 20.1. Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.
- 20.2. Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 17, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 20.3. Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 20.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 20.4. Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 21 **Operatori di diritto**

- 21.1. In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 20 e ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 345/2023/R/EEL, la qualifica di operatore è attribuita di diritto, rispettivamente, all'Acquirente Unico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

- 21.2. La qualifica di operatore è, altresì, attribuita di diritto a Terna.
- 21.3. Con apposite convenzioni tra l'Acquirente Unico ed il GME, tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ed il GME e tra Terna e il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione alla PCE, rispettivamente del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., dell'Acquirente Unico e di Terna, alternative a quelle di cui al successivo Titolo V del Regolamento.

Articolo 22
Operatore di mercato qualificato

- 22.1. La qualifica di operatore di mercato qualificato è attribuita al GME dall'ARERA ai sensi della deliberazione 345/2023/R/EEL.

Articolo 23
Elenco degli operatori ammessi alla PCE

- 23.1. Gli operatori ammessi alla PCE secondo quanto previsto al precedente Articolo 20 e Articolo 21 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi alla PCE", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 23.2. Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi alla PCE contiene:
- a) codice di identificazione dell'operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, indirizzi e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
 - c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente;
 - d) codice di identificazione dei conti energia dei quali l'operatore è titolare e sui quali ha titolo a registrare transazioni di acquisto e vendita di energia, nonché offerte CET riferiti ai portafogli zonali sottesi al conto energia;
 - e) codice di identificazione dei conti energia sui quali l'operatore, pur non essendone titolare, può registrare transazioni di acquisto e vendita di energia in

virtù della delega ricevuta, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.2, dal titolare del conto energia;

- f) codice di identificazione dei portafogli zionali dei quali l'operatore è BRP;
- g) codice di identificazione dei portafogli zionali sui quali l'operatore, pur non essendo BRP, ha titolo a registrare offerte CET in virtù della delega ricevuta, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3, da parte del relativo BRP titolare del portafoglio zonale, nonché la quota di capacità del portafoglio zonale oggetto della medesima delega;
- h) coordinate bancarie dell'operatore;
- i) regime fiscale dell'operatore.

23.3. Ciascun operatore può accedere ai dati e alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE.

23.4. Il GME pubblica, per ciascun operatore, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; codice di identificazione dell'operatore; luogo di residenza ovvero sede legale.

Articolo 24

Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE

24.1. Ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettere e), g) e i), nonché, secondo le modalità indicate nelle DTF, dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera h).

24.2. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera e), è allegata una dichiarazione, resa dal titolare del conto energia, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a registrare transazioni sul medesimo conto energia. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:

- a) codice di identificazione del conto energia;
- b) giorno di flusso a partire dal quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare transazioni relative a tale conto energia;
- c) giorno di flusso fino al quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare transazioni relative a tale conto energia.

24.3. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera g), è allegata una dichiarazione, resa dal BRP, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a registrare offerte CET sul medesimo portafoglio zonale. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione dei seguenti dati e informazioni:

- a) Il codice di identificazione del portafoglio;
- b) Il giorno di flusso a partire dal quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare offerte CET relativamente a tale portafoglio zonale;
- c) Il giorno di flusso fino al quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare offerte CET relativamente a tale portafoglio zonale;
- d) ai soli fini della determinazione del margine del conto energia ai sensi del successivo Articolo 32, la quota del margine del portafoglio zonale, compresa tra zero e uno, oggetto di delega.

24.4. La somma delle quote del margine del portafoglio zonale indicate dal BRP ai sensi, del precedente comma 24.3, lettera d), con riferimento a un medesimo portafoglio zonale non può essere maggiore di uno, pena l'inammissibilità della delega che comporta il superamento di tale limite.

24.5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 24.2 e 24.3, sono valide a partire dal successivo tra i seguenti giorni:

- a) Il giorno di flusso di cui al precedente comma 24.2, lettera b), ovvero di cui al precedente comma 24.3, lettera b);
- b) Il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della dichiarazione da parte del GME.

24.6. Qualora l'operatore titolare di un conto energia, ovvero il BRP del portafoglio zonale provveda a modificare uno dei termini di cui, rispettivamente, ai precedenti comma 24.2, lettere b) e c) e comma 24.3, lettera b) e c), ovvero la quota di cui al precedente comma 24.3, lettera d), esso presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini, ovvero la nuova quota. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:

- a) codice di identificazione del conto energia, ovvero del portafoglio zonale oggetto della dichiarazione;

- b) nuovo giorno di flusso a partire dal quale l'operatore ha titolo a registrare transazioni sul conto energia, ovvero a registrare offerte CET sul portafoglio zonale oggetto della dichiarazione e/o;
- c) nuovo giorno di flusso fino al quale l'operatore ha titolo a registrare transazioni sul conto energia, ovvero a registrare CET sul portafoglio zonale oggetto della dichiarazione e/o;
- d) nuova quota del margine del portafoglio zonale oggetto di delega.

24.7. La comunicazione di cui al precedente comma 24.6 è valida a partire dal successivo tra i seguenti giorni:

- a) il giorno di flusso di cui al precedente comma 24.6, lettera b);
- b) il giorno di flusso successivo all'ultimo giorno di flusso rispetto al quale sono state registrate transazioni riferite al conto energia oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 24.6, ovvero riferite al conto energia cui è sotteso il portafoglio zonale oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 24.6;
- c) il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 24.6 da parte del GME.

24.8. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera i) l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

24.9. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera h), l'operatore allega, ai fini della registrazione di transazioni e offerte CET sulla PCE, una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SEPA Direct Debit Business to Business, gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 25 **Verifiche**

25.1. Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della PCE secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate

sulla PCE, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

- 25.2. Il GME verifica, nei tempi e secondo modalità dallo stesso definite, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla PCE. A tal fine può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 26
Obblighi di comunicazione

- 26.1. Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione alla PCE, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE.
- 26.2. A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 26.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla PCE.

Articolo 27
Esclusione dalla PCE

- 27.1. L'esclusione su richiesta dalla PCE produce i suoi effetti soltanto qualora l'operatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE stessa.
- 27.2. Ai fini dell'esclusione dalla PCE, gli operatori presentano presso il GME, o inviano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 27.3. L'esclusione su richiesta dalla PCE decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 27.2;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 27.2.

- 27.4. Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 27.3, l'operatore presenti un saldo fisico del conto energia a termine diverso da zero ovvero debba ancora adempiere a taluna delle obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello dell'ultima registrazione di transazioni o di offerte CET per quantità pari e di segno contrario a quelle risultanti sui medesimi conti al momento della presentazione della richiesta di esclusione, ovvero dell'ultimo adempimento.
- 27.5. Durante il periodo di sospensione dalla PCE, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PCE

CAPO I REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI

Articolo 28 Conti energia

- 28.1. Ciascun BRP o soggetto da quest'ultimo delegato ai sensi del precedente Articolo 24, commi 24.3, ammesso ad operare sulla PCE è titolare dei seguenti conti energia:
- a) un conto energia in stoccaggio cui sono sottesi tutti i portafogli zonalari commerciali di stoccaggio dei quali l'operatore stesso è BRP;
 - b) un conto energia in stoccaggio cui sono sottesi tutti i portafogli zonalari commerciali di stoccaggio per i quali l'operatore ha ricevuto delega, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3, da uno stesso BRP;
 - c) un conto energia in vendita cui sono sottesi tutti i portafogli zonalari fisici di immissione dei quali l'operatore stesso è BRP;
 - d) un conto energia in vendita cui sono sottesi tutti i portafogli zonalari fisici di immissione per i quali l'operatore ha ricevuto delega, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3, da uno stesso BRP;
 - e) un conto energia in acquisto cui sono sottesi tutti i portafogli zonalari fisici di prelievo e i portafogli zonalari commerciali di prelievo dei quali l'operatore stesso è BRP;
 - f) un conto energia in acquisto cui sono sottesi tutti i portafogli zonalari fisici di prelievo e i portafogli zonalari commerciali di prelievo per i quali l'operatore ha ricevuto delega, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3, da uno stesso BRP.
- 28.2. L'operatore titolare di un conto energia può sia registrare transazioni di acquisto e vendita sul conto energia, che offerte CET riferite ai portafogli zonalari sottesi al medesimo conto energia.
- 28.3. Qualora un operatore abbia ricevuto da parte di un operatore titolare di un conto energia una delega ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.2, l'operatore delegato ha titolo a registrare sul conto energia oggetto di delega esclusivamente transazioni di acquisto e di vendita.

Articolo 29
Attribuzione di un conto energia in bianco agli operatori del mercato elettrico

- 29.1. Gli operatori della PCE che siano anche operatori del mercato elettrico possono richiedere al GME l'assegnazione di un conto energia in bianco al quale non sia sotteso alcun portafoglio zonale. Sul conto energia in bianco ha titolo a registrare transazioni di acquisto e vendita di energia l'operatore titolare ovvero l'operatore delegato ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.2.
- 29.2. Con riferimento al conto energia di cui al precedente comma 29.1 non possono essere registrate offerte CET.
- 29.3. In deroga alle disposizioni di cui al successivo Articolo 32, il margine a salire del conto energia di cui al precedente comma 29.1 è pari a zero e il corrispondente margine a scendere non è limitato.
- 29.4. Alle registrazioni di transazioni di acquisto e di vendita a termine riferite al conto di cui al precedente comma 29.1 si applicano i controlli di validità e congruità previsti per i conti energia di cui al precedente Articolo 28.

Articolo 30
Posizione netta e saldo fisico del conto energia

- 30.1. Ai fini della determinazione della posizione netta, di cui al presente Articolo, nonché dei controlli di congruità di cui al successivo Articolo 40, si applicano le seguenti convenzioni:
- a) le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno positivo;
 - b) le transazioni in vendita sono considerate aventi segno negativo.
- 30.2. Per ciascun periodo rilevante, la posizione netta di un conto energia è data dalla somma algebrica tra le transazioni in acquisto e le transazioni in vendita registrate sul medesimo conto energia.

- 30.3. Ai fini della determinazione del saldo fisico del conto energia, di cui al presente Articolo, si applicano le seguenti convenzioni:
- a) le offerte CET in vendita sono considerate aventi segno positivo;
 - b) le offerte CET in acquisto sono considerate aventi segno negativo.
- 30.4. Per ciascun periodo rilevante, il saldo fisico di un conto energia è dato dalla somma algebrica tra la posizione netta del conto e le offerte CET in vendita ovvero in acquisto.

Articolo 31
Margini dei portafogli zonal

- 31.1. Ai fini del presente Regolamento si considerano, convenzionalmente, i margini a scendere con segno negativo e i margini a salire con segno positivo.
- 31.2. Ai fini della determinazione dei margini dei portafogli zonal, il GME acquisisce da Terna:
- a) i margini a salire e a scendere di tutte le unità in immissione;
 - b) i margini a scendere e a salire di tutte le unità in prelievo. I margini a salire di dette unità sono posti pari a zero.
- 31.3. Terna può indicare i giorni di flusso di validità dei margini di cui al precedente comma 31.2.
- 31.4. I giorni di flusso di validità dei margini devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina del dispacciamento.

Articolo 32
Margini dei conti energia

- 32.1. Il GME, sulla base dei margini dei portafogli zonal individuati ai sensi dei successivi commi 32.2 e 32.3, calcola per ciascun conto energia in vendita, in acquisto e in stoccaggio un margine a salire pari alla somma algebrica dei margini a salire di tutti i portafogli zonal sottesi al conto energia e un margine a scendere pari alla somma algebrica dei margini a scendere di tutti i portafogli zonal sottesi al conto energia.

- 32.2. Ai soli fini della determinazione del margine del conto energia cui il portafoglio zonale è sotteso, il margine di ciascun portafoglio di cui il titolare del conto energia è il BRP è pari al prodotto tra il margine del portafoglio, determinato sulla base dei margini delle unità comunicati da Terna ai sensi del precedente Articolo 31, comma 31.2, e la differenza tra uno e la somma delle quote per le quali il medesimo portafoglio è stato eventualmente oggetto di delega a favore di altri operatori ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3.
- 32.3. Ai soli fini della determinazione del margine del conto energia cui il portafoglio zonale è sotteso, il margine di ciascun portafoglio di cui il titolare del conto energia non è BRP è pari al prodotto tra il margine del portafoglio, determinato sulla base dei margini delle unità comunicati da Terna ai sensi del precedente Articolo 31, comma 31.2 e la quota per la quale il medesimo portafoglio è stato oggetto di delega a favore dell'operatore titolare del conto energia ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3.

Articolo 33

Sessione per la registrazione delle transazioni

- 33.1. Gli operatori possono inviare alla PCE richieste di registrazione, di conferma, di modifica, ovvero di rifiuto di transazioni tutti i giorni entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 34

Richiesta di registrazione delle transazioni

- 34.1. Ciascun operatore titolare di almeno un conto energia, ovvero delegato su almeno un conto energia ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.2, può richiedere di registrare una transazione sulla PCE.
- 34.2. Alla presentazione della richiesta di registrazione di una transazione l'operatore deve indicare almeno le seguenti informazioni:
- a) la tipologia di transazione (vendita/acquisto);

- b) i giorni di flusso per i quali intende registrare la transazione;
- c) i periodi rilevanti per i quali intende registrare la transazione;
- d) la quantità di energia oggetto della transazione, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante;
- e) i conti energia nella propria disponibilità sui quali intende, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante, registrare la transazione;
- f) l'operatore controparte della transazione;
- g) il termine entro il quale l'operatore controparte deve confermare la richiesta di registrazione;
- h) il codice di abbinamento della richiesta di registrazione.

34.3. Le richieste di registrazione possono essere presentate mediante:

- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PCE;
- b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.

Articolo 35

Controllo di validità della richiesta di registrazione di una transazione

35.1. A seguito di una richiesta di registrazione, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:

- a) l'operatore che ha presentato la richiesta non sia sospeso;
- b) la richiesta contenga tutte le informazioni, ai sensi del precedente Articolo 34, comma 34.2;
- c) la richiesta sia pervenuta alla PCE entro il termine di cui al precedente Articolo 33;
- d) la richiesta è presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 34, comma 34.3;
- e) l'operatore richiedente abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati.

35.2. Qualora la richiesta di registrazione sia risultata valida, il GME procede alla verifica di cui al successivo Articolo 36.

35.3. Qualora la richiesta di registrazione non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore richiedente la registrazione indicando il motivo della mancata validità.

Articolo 36

Controllo di congruità della richiesta di registrazione di una transazione

36.1. Per le richieste di registrazione risultate valide ai sensi del precedente Articolo 35, il GME effettua i controlli di congruità, verificando che:

- a) la posizione netta che si determina su ogni conto energia in ciascun periodo rilevante sia congrua rispetto al margine del conto energia ai sensi del successivo Articolo 40;
- b) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una transazione che, tenuto conto delle altre richieste di registrazione del medesimo segno non ancora confermate, incrementi la posizione netta in vendita o in acquisto del conto energia, il valore assoluto della posizione netta che si determinerebbe qualora la transazione fosse confermata, valorizzato al CCT stimato di cui al successivo Articolo 58, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, è garantito ai sensi del successivo Articolo 60; tale verifica di congruità non si applica alle richieste di registrazione di transazioni riferite ad un conto energia in bianco;
- c) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una transazione di vendita che, tenuto conto delle altre richieste di registrazione del medesimo segno non ancora confermate, incrementi la posizione netta in vendita del conto energia, la posizione netta che si determinerebbe qualora la transazione fosse confermata, valorizzata al prezzo di cui al successivo Articolo 61, è garantita ai sensi del successivo Articolo 63.

36.2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 36.1, lettera c), le richieste di registrazione riferite a un conto energia sono attribuite al BRP dei portafogli zonali sottesi al medesimo conto.

36.3. Qualora la richiesta di registrazione sia risultata congrua, il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore richiedente la registrazione e inoltra la richiesta di registrazione all'operatore controparte.

36.4. Qualora la richiesta di registrazione non sia risultata congrua il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore richiedente la registrazione indicando il motivo della mancata congruità.

Articolo 37
Conferma della registrazione di una transazione

37.1. L'operatore di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera f), indicato come controparte di una transazione a seguito della comunicazione di cui al precedente Articolo 36, comma 36.3, può, entro il termine di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera g):

- a) confermare la richiesta di registrazione, indicando contestualmente la tipologia di transazione complementare a quella indicata dall'operatore proponente, le stesse informazioni di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettere b), c), d) e h), nonché, per ciascun periodo rilevante, i conti energia nella propria disponibilità sui quali intende registrare la transazione;
- b) rifiutare la richiesta di registrazione;
- c) modificare la richiesta di registrazione, rettificando almeno una delle informazioni di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettere a), b), c) e d).

37.2. La conferma, il rifiuto, nonché la modifica di una richiesta di registrazione possono essere presentate mediante:

- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PCE;
- b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.

37.3. Nel caso in cui l'operatore indicato come controparte di una transazione ai sensi del precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera f), scelga di modificare la richiesta di registrazione, la richiesta di registrazione originaria viene rifiutata e sostituita dalla nuova. A quest'ultima richiesta si applicano i controlli di cui ai precedenti Articolo 35 e Articolo 36.

37.4. Nel caso in cui l'operatore, entro il termine di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera g), non proceda ad effettuare nessuna delle scelte di cui al precedente

comma 37.1, la richiesta di registrazione si intende rifiutata e pertanto viene cancellata dal sistema.

Articolo 38

Controllo di validità della conferma di registrazione di una transazione

- 38.1. Qualora l'operatore controparte, di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera f), confermi la transazione, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore non sia sospeso;
 - b) la transazione che si intende confermare sia corrispondente alla tipologia di richiesta di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera a);
 - c) i giorni di flusso siano corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera b);
 - d) i periodi rilevanti siano corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera c);
 - e) in ciascun periodo rilevante la quantità complessiva di energia oggetto della transazione sia la stessa di quella di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera d);
 - f) il codice di abbinamento indicato sia lo stesso di quello di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera h);
 - g) la conferma sia stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 34, comma 34.3;
 - h) l'operatore controparte abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati.
- 38.2. Qualora la conferma di registrazione sia risultata valida, il GME procede alla verifica di cui al successivo Articolo 39.
- 38.3. Qualora la conferma di registrazione non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera f), indicando il motivo della mancata validità.

Articolo 39

Controllo di congruità della conferma di registrazione di una transazione

- 39.1. Per le conferme di registrazione risultate valide ai sensi del precedente Articolo 38, il GME effettua i controlli di congruità, verificando che:
- a) la posizione netta che si determina su ogni conto energia in ciascun periodo rilevante sia congrua rispetto al margine del conto energia ai sensi del successivo Articolo 40;
 - b) qualora si tratti di una conferma che comporti, per l'operatore controparte, la registrazione di una transazione che incrementi la posizione netta in vendita o in acquisto del conto energia, il valore assoluto della posizione netta, valorizzato al CCT stimato di cui al successivo Articolo 58, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, è garantito ai sensi del successivo Articolo 60; tale verifica di congruità non si applica alle conferme di registrazione riferite ad un conto energia in bianco;
 - c) qualora si tratti di una conferma che comporti, per l'operatore controparte, l'incremento della posizione netta in vendita del conto energia, la posizione netta in vendita che si determinerebbe con tale conferma, valorizzata al prezzo di cui al successivo Articolo 61, è garantita ai sensi del successivo Articolo 63.
- 39.2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 39.1, lettera c), la conferma di registrazione riferita a un conto energia è attribuita al BRP dei portafogli zionali sottesi al medesimo conto.
- 39.3. Qualora la conferma di registrazione sia risultata congrua, la transazione si intende registrata e il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica ad entrambi gli operatori.
- 39.4. Al termine di ciascuna sessione per la registrazione delle transazioni, il GME, comunica a Terna le transazioni registrate valorizzando le posizioni nette in vendita al prezzo di cui al successivo Articolo 61.
- 39.5. Qualora la conferma di registrazione non sia risultata congrua il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore di cui al precedente Articolo 34, comma 34.2, lettera f), indicando il motivo della mancata congruità.

Articolo 40
Controllo di congruità rispetto al margine del conto energia

- 40.1. La richiesta di registrazione, ovvero di conferma di una transazione, per ciascun conto energia e per ciascun periodo rilevante cui essa è riferita, è congrua se:
- a) qualora si tratti di una transazione di acquisto, essa determina un acquisto netto a termine, calcolato considerando anche le richieste di registrazione di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate, che risulti non superiore, in valore assoluto, al margine a scendere del conto energia;
 - b) qualora si tratti di una transazione di vendita, essa determina una vendita netta a termine, calcolata considerando anche le richieste di registrazione di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate, che risulti non superiore, in valore assoluto, al margine a salire del conto energia.

CAPO II
OFFERTE CET

Articolo 41
Richieste di registrazione di offerte CET

- 41.1. Ai fini della registrazione delle offerte CET, i portafogli sottostanti i conti energia della PCE sono costituiti secondo i medesimi criteri previsti nella Disciplina ME.
- 41.2. Ciascun operatore titolare di un conto energia può richiedere la registrazione di offerte CET relativamente ai portafogli zonalmente sottesi al conto energia stesso.
- 41.3. Le offerte CET possono essere riferite ai medesimi prodotti negoziabili sul MGP come definiti ai sensi della Disciplina ME.
- 41.4. La richiesta di registrazione di un'offerta CET deve essere inviata alla PCE entro il termine previsto nelle DTF per il giorno di flusso cui l'offerta si riferisce.
- 41.5. Le richieste di registrazione di offerte CET possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PCE;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.

41.6. Le richieste di registrazione delle offerte CET devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) il codice di identificazione del portafoglio zonale cui si riferiscono;
- b) il giorno di flusso;
- c) l'intervallo di tempo di mercato;
- d) la quantità di energia oggetto dell'offerta CET;
- e) il prezzo unitario.

41.7. Gli operatori che non siano operatori del mercato elettrico devono indicare un prezzo unitario, di cui al precedente comma 41.6, lettera e), pari rispettivamente, al limite tecnico minimo di offerta per le offerte CET di vendita e al limite tecnico massimo di offerta per le offerte CET di acquisto.

41.8. Il prezzo di cui al precedente comma 41.6, lettera e) può assumere esclusivamente valori compresi entro i limiti tecnici di offerta.

41.9. Il numero massimo di offerte CET che ciascun operatore può presentare, con riferimento allo stesso intervallo di tempo di mercato di un giorno di flusso è definito nelle DTF.

Articolo 42

Controllo di validità delle richieste di registrazione delle offerte CET

42.1. A seguito di una richiesta di registrazione di un'offerta CET, il GME procede al controllo di validità della stessa. Ciascuna richiesta è considerata valida se:

- a) l'operatore non è sospeso;
- b) riporta tutte le informazioni di cui al precedente Articolo 41, comma 41.6;
- c) è pervenuta entro il termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.4;
- d) il portafoglio zonale indicato nella richiesta di registrazione sia nella disponibilità dell'operatore ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.2, lettere f) e g);
- e) è stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 41, comma 41.5.

42.2. Qualora la richiesta di registrazione di un'offerta CET indichi un prezzo unitario diverso dal corrispondente limite tecnico di offerta, ma l'operatore che la presenta non è

un operatore del mercato elettrico, il GME rettifica tale prezzo imponendo un prezzo pari al corrispondente limite tecnico di offerta.

42.3. Qualora la registrazione di una offerta CET non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore, indicando il motivo della mancata validità.

Articolo 43

Ordine di priorità delle richieste di registrazione di offerte CET relative al medesimo prodotto

- 43.1. Ai fini dei controlli di congruità di cui ai successivi Articolo 44 e Articolo 45, le richieste di registrazione di offerte CET relative a ciascun prodotto, già verificate valide ed eventualmente rettificate ai sensi del precedente Articolo 42, sono ordinate:
- a) nel caso di offerte CET di vendita, per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto;
 - b) nel caso di offerte CET di acquisto, per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo più basso.
- 43.2. Qualora le offerte CET relative al medesimo prodotto presentino la stessa priorità di prezzo si applicano i criteri di priorità definiti nella disciplina del dispacciamento, ai soli fini dei controlli di congruità di cui al successivo Articolo 44, l'ordine di priorità tra le offerte a blocchi è determinato sulla base del prezzo.
- 43.3. Qualora dall'applicazione dei precedenti commi 43.1 e 43.2 le offerte CET presentate abbiano la stessa priorità, l'ordine di priorità è determinato secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 44

Controlli di congruità delle richieste di registrazione per offerte CET di vendita

- 44.1. I requisiti di congruità tecnica vengono verificati processando in primo luogo le offerte CET relative ai prodotti semplici riferiti agli intervalli di tempo di mercato aventi durata

minima, successivamente quelle relative ai prodotti semplici riferiti agli intervalli di tempo di durata maggiore e infine le offerte a blocchi.

- 44.2. Alla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.4, ciascuna richiesta di registrazione di un'offerta CET di vendita valida ed eventualmente rettificata ai sensi del precedente Articolo 42, è considerata congrua, in ciascun periodo rilevante, limitatamente al valore assoluto della vendita netta a termine del conto energia cui è sotteso il portafoglio zonale al quale l'offerta CET si riferisce, al netto delle altre offerte CET di vendita relative a intervalli di tempo di mercato che insistono su detto periodo rilevante, già presentate, con riferimento a tutti i portafogli zonalmente sottesi allo stesso conto, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 45

Controlli di congruità delle richieste di registrazione per offerte CET di acquisto

- 45.1. I requisiti di congruità tecnica vengono verificati processando in primo luogo le offerte relative ai prodotti semplici riferiti agli intervalli di tempo di mercato aventi durata minima, successivamente quelle relative ai prodotti semplici riferiti agli intervalli di tempo di durata maggiore e infine le offerte a blocchi.
- 45.2. Alla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.4, ciascuna richiesta di registrazione di un'offerta CET di acquisto valida e eventualmente rettificata ai sensi del precedente Articolo 42, è considerata congrua, in valore assoluto, in ciascun periodo rilevante, limitatamente all'acquisto netto a termine del conto energia cui è sotteso il portafoglio al quale l'offerta CET si riferisce, al netto delle altre offerte CET già presentate con riferimento a tutti i portafogli sottesi allo stesso conto energia, aventi priorità maggiore e già verificati congrui.

Articolo 46

Invio delle offerte CET a MGP

- 46.1. Le offerte CET di vendita e di acquisto di cui è richiesta la registrazione che siano state verificate congrue sono inviate al MGP come offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i prezzi indicati nelle stesse richieste di registrazione.

- 46.2. L'accettazione, in esito al MGP, delle offerte CET di cui al precedente comma 46.1 non determina la conclusione di acquisti e vendite sul MGP.
- 46.3. Le offerte CET che vengono accettate in esito a MGP concorrono alla determinazione delle posizioni commerciali di immissione e/o prelievo definite in esito a MGP ai sensi di quanto previsto nella Disciplina del ME.

Articolo 47
Acquisti e vendite su MGP

- 47.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi 47.2 e 47.3, la somma algebrica, per ciascun periodo rilevante e per ciascun conto energia, tra la posizione netta del conto energia di cui al precedente Articolo 30, comma 30.2 e le offerte CET registrate sul medesimo conto energia ai sensi del precedente Articolo 46, comma 46.3, costituisce il saldo fisico del conto energia, che corrisponde a:
- a) un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
 - b) una vendita su MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.
- 47.2. Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del mercato elettrico, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del comma 47.1.
- 47.3. Al fine di poter attribuire un acquisto ai sensi del precedente comma 47.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del mercato elettrico, tale acquisto deve essere garantito dal medesimo operatore ai sensi dell'Articolo 81 della Disciplina ME. Qualora l'acquisto non sia adeguatamente garantito, Terna diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.
- 47.4. Gli acquisti e le vendite di cui ai precedenti commi 47.1, 47.2 e 47.3 sono valorizzati al prezzo di riferimento dell'energia (P_{rif}).
- 47.5. Ciascun operatore e Terna, per gli acquisti e le vendite di cui ai precedenti commi 47.1, 47.2 e 47.3, versano al GME un corrispettivo per i MWh negoziati e un

corrispettivo per i MWh registrati sulla PN pari a quelli previsti dall'Articolo 7, comma 7.1 della Disciplina ME per le negoziazioni concluse sul mercato elettrico.

Articolo 48
Determinazione del CCT

- 48.1. Con cadenza giornaliera, successivamente all'esito del MGP, il GME determina per ciascun operatore titolare di un conto energia, con riferimento alle offerte CET di vendita e alle offerte CET di acquisto registrate ai sensi del presente Regolamento sul relativo conto energia, un CCT calcolato ai sensi della disciplina del dispacciamento.
- 48.2. L'operatore versa al GME, se negativo, ovvero riceve dal GME, se positivo, il CCT di cui al precedente comma 48.1.
- 48.3. Per ciascun periodo rilevante, il GME:
- a) versa a Terna, se negativa, la somma algebrica dei CCT calcolati ai sensi del precedente comma 48.1;
 - b) riceve da Terna, se positiva la somma algebrica dei CCT calcolati ai sensi del precedente comma 48.1.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 49 Liquidazione delle partite economiche

- 49.1. Con cadenza giornaliera il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera a), maggiorati dell'IVA, ove applicabile;
 - b) il CCT che l'operatore deve versare al GME ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.2, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
 - c) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera b), maggiorate dell'IVA, ove applicabile;
 - d) il CCT che il GME deve versare all'operatore ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.2, maggiorato dell'IVA, ove applicabile.
- 49.2. Con cadenza giornaliera, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME valorizza e comunica a Terna, le seguenti partite economiche:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 47, commi 47.1 e 47.2, maggiorati dell'IVA, ove applicabile;
 - b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 47, commi 47.1 e 47.2, maggiorate dell'IVA, ove applicabile.

Articolo 50 Liquidazione giornaliera

- 50.1. Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni di cui al precedente Articolo 49, il GME determina per ciascun operatore, con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al giorno successivo:

- a) Il controvalore degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera a);
- b) Il controvalore degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera b);
- c) Il controvalore degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera c);
- d) Il controvalore degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera d).

50.2. Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni di cui al precedente Articolo 49, il GME determina per Terna, con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al giorno successivo:

- a) Il controvalore degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera a);
- b) Il controvalore degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera b).

CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 51 Periodo di fatturazione

51.1. Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative alla PCE è definito nelle DTF.

51.2. Ai fini della fatturazione, si considerano appartenenti a ciascun periodo di fatturazione tutte le transazioni aventi ad oggetto i periodi rilevanti definiti nelle DTF.

Articolo 52 Fatturazione

52.1. Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

- a) fattura ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, lettera b);
- b) comunica ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, lettera d);
- c) fattura ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, i corrispettivi dovuti per i MWh oggetto delle transazioni registrate di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).
- d) fattura a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 48, comma 48.3, lettera b);
- e) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 48, comma 48.3, lettera a);
- f) fattura a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, i corrispettivi dovuti per i MWh oggetto delle transazioni registrate di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).

52.2. A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 52.1, lettere b) ed e), gli operatori e Terna emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.

52.3. I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 52.2, ai fini di quanto previsto al successivo Articolo 64, sono definiti nelle DTF.

52.4. Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente comma 52.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

52.5. Per ogni periodo di fatturazione, le partite economiche di cui ai precedenti Articolo 47, comma 47.1, lettere a) e b), comma 47.5 e Articolo 50, comma 50.2, lettere a) e b) sono fatturate secondo le modalità ed i termini definiti nella Disciplina.

Articolo 53 **Contenuto delle fatture**

53.1. Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 52 evidenziano, per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

- a) le quantità di energia elettrica relative alle transazioni e alle offerte CET registrate;
- b) il prezzo a cui le quantità, di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
- c) i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c);
- d) le partite fiscali applicate;
- e) l'importo totale.

Articolo 54

Applicazione dei corrispettivi per il servizio erogato dal GME

- 54.1. Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera a), ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 54.2. Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera b), ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 54.3. Il corrispettivo per i MWh oggetto delle transazioni registrate, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c), è applicato separatamente ad ogni transazione registrata con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA E PAGAMENTI

CAPO I SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 55 Disposizioni generali

55.1. Il GME affida il servizio di tesoreria ad un istituto di credito o finanziario.

Articolo 56 Garanzie finanziarie degli operatori

56.1. Ai fini della presentazione di richieste di registrazione di transazioni e di offerte CET sulla PCE:

- a) l'operatore non PA presenta garanzie finanziarie, cumulabili tra loro, nella forma di fideiussione a prima richiesta, secondo il modello allegato al Regolamento (Allegato 3), rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una tra le seguenti società di rating Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service, Fitch e DBRS, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody's Investor Service ovvero a BBB low della scala DBRS;
- b) l'operatore non PA che sia già operatore del ME ovvero del MGAS può presentare la garanzia di cui alla precedente lettera a) ovvero può utilizzare parte delle garanzie finanziarie presentate ai sensi del Titolo V della Disciplina ME ovvero ai sensi del Titolo V della Disciplina del MGAS, secondo le modalità ivi previste;
- c) l'operatore PA presenta garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 55 secondo le modalità previste in DTF.

- 56.2. In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, di cui al precedente comma 56.1, gli operatori non PA possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 55 secondo le modalità previste in DTF.
- 56.3. Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 56.1, lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante.
- Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 56.1, lettera a), si impegna:
- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
 - b) qualora l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.
- 56.4. Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 56.3 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente 56.1, lettera a), ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF.
- 56.5. La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 56.3 devono essere presentate all'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 55.
- 56.6. Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 56.3 vengono presentate, l'istituto tesoriere verifica che la stessa sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, ovvero al Regolamento, e che sia stata rilasciata da un istituto bancario fideiubente di cui al

precedente comma 56.1, lettera a), e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 56.3.

- 56.7. Entro il termine di cui al precedente comma 56.6, l'istituto tesoriere comunica all'operatore e al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 56.3.
- 56.8. Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 56.6, l'ammontare garantito dalla fideiussione ed il periodo di validità della stessa e la validità della dichiarazione di cui al precedente comma 56.3.
- 56.9. L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto tesoriere, proponendo ricorso avanti il Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 86.
- 56.10. Ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di offerte CET sulla PCE, l'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 56.3 ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 56.8.
- 56.11. L'ammontare garantito del deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 57
Ammontare della garanzia finanziaria

- 57.1. La garanzia finanziaria prestata ai sensi del precedente Articolo 56 garantisce:
- a) la regolazione dei pagamenti relativi ai CCT fatturati, a seguito della registrazione di transazioni e di offerte CET, nonché degli importi dovuti a titolo di penale. Tali importi non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7;

- b) il pagamento degli importi dovuti a titolo di interessi di mora;
- c) il pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di escussione, il cui ammontare, definito nella convenzione tra il GME e l'istituto tesoriere, è pubblicato sul sito internet del GME.

57.2. L'ammontare della fideiussione, ovvero del deposito, prestato a garanzia della regolazione dei pagamenti di cui al precedente comma 57.1, lettera a) e considerato ai fini della verifica di congruità di cui al successivo Articolo 60, è determinato dall'operatore sulla base delle transazioni e delle offerte CET che intende registrare.

57.3. L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare ovvero del termine di validità ed efficacia della garanzia fideiussoria di cui al precedente Articolo 56, comma, 56.1 lettera a) presentando all'istituto tesoriere una lettera di aggiornamento, conforme al modello allegato al Regolamento (Allegato 4), ovvero presentando una nuova garanzia.

57.4. Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto tesoriere verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.

57.5. Entro il termine di cui al precedente comma 57.4, l'istituto tesoriere comunica all'operatore e al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.

57.6. Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 57.4, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.

57.7. Per la verifica della nuova garanzia fideiussoria nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 56.

57.8. L'operatore che sia anche operatore del mercato elettrico o del mercato del gas può richiedere la modifica dell'ammontare garantito ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1, lettera b), secondo le modalità ivi previste.

57.9. Salvo quanto previsto al successivo comma 57.10 e 57.11, ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di offerte sulla PCE, la modifica dell'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria ha valore entro il

secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 57.6; oppure dalla data specificata dall'operatore nella comunicazione di cui al precedente comma 57.6, sempre che tale data sia successiva al secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve tale comunicazione.

- 57.10. Qualora un operatore richieda la riduzione dell'ammontare garantito o la modifica del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentata secondo il modello allegato al Regolamento (Allegato 3), il GME effettua una verifica sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore e, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste.
- 57.11. L'operatore può in ogni momento richiedere la restituzione delle fideiussioni presentate ai sensi del Regolamento (Allegato 3). L'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GME comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini della verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione della fideiussione secondo le modalità previste in DTF.
- 57.12. L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito infruttifero in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale modifica determini una posizione interamente coperta da garanzia. Qualora la verifica abbia esito positivo, la modifica in riduzione dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini della verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione del deposito secondo le modalità previste in DTF. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa, secondo le modalità previste in DTF, la relativa somma sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul suddetto conto corrente bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 58
Prezzo di riferimento stimato e CCT stimato

- 58.1. Ai fini delle verifiche di cui ai successivi Articolo 59, comma 59.1, e Articolo 60, il GME definisce e pubblica il prezzo di riferimento di cui all'Articolo 42 della Disciplina ME stimato e il CCT stimato.
- 58.2. I criteri di definizione, le modalità e le tempistiche di aggiornamento dei prezzi di cui al precedente comma 58.1 sono definiti nelle DTF. Il GME può utilizzare CCT stimati distinti per le verifiche, rispettivamente, di cui ai precedenti Articolo 36, comma 36.1, lettera b) e Articolo 39, comma 39.1, lettera b).

Articolo 59
Saldo economico dei conti energia a termine

- 59.1. Per ciascun operatore titolare di un conto energia, il GME determina, distintamente per ciascun periodo di *settlement* le cui partite economiche non sono ancora state oggetto di regolazione dei pagamenti, il saldo economico dei conti energia a termine, calcolato, limitatamente ai periodi rilevanti appartenenti allo stesso periodo di *settlement*, come somma algebrica tra:
- a) per le richieste di registrazione di transazioni in vendita, che incrementino la posizione netta in vendita, non ancora confermate ma già verificate congrue, la somma dei prodotti tra le quantità di energia oggetto delle transazioni e il CCT stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile;
 - b) per le richieste di registrazione di transazioni in acquisto, che incrementino la posizione netta in acquisto, non ancora confermate ma già verificate congrue, la somma dei prodotti tra le quantità di energia oggetto delle transazioni e il CCT stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile;
 - c) per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP, la somma dei prodotti tra le quantità di energia oggetto delle posizioni nette registrate sui conti energia e il CCT stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile;
 - d) per i giorni per i quali si è già svolto MGP, del controvalore dei CCT di cui al precedente Articolo 48, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile.

59.2. Ai fini della verifica di congruità, il saldo economico di ciascun periodo di *settlement* è ulteriormente ridotto di un ammontare pari agli eventuali saldi economici negativi riferiti agli altri periodi di *settlement* per i quali non è ancora avvenuta la regolazione dei pagamenti.

Articolo 60
Capienza della garanzia finanziaria del GME

- 60.1. Il GME calcola, per ciascun operatore, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, la capienza della garanzia finanziaria di ciascun periodo di *settlement* come somma algebrica tra il saldo economico dei conti energia di cui al precedente Articolo 59 e l'importo della fideiussione, ovvero del deposito, ridotto del margine di mantenimento il cui valore è definito nelle DTF.
- 60.2. Ai sensi del precedenti Articolo 36, comma 36.1, lettera c), e Articolo 39, comma 39.1, lettera b), il GME verifica la congruità delle richieste di registrazione e di conferma di una transazione alla capienza della garanzia finanziaria nei confronti del GME. Ciascuna delle suddette operazioni risulta garantita qualora la capienza della garanzia nei confronti del GME sia superiore al valore assoluto delle partite economiche derivanti dalla operazione stessa, maggiorate dell'IVA, ove applicabile.
- 60.3. Qualora, a seguito delle variazioni del CCT stimato, la capienza della garanzia calcolata ai sensi del presente Articolo risulti negativa, il GME comunica tale circostanza all'operatore interessato che deve, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, ridurre la propria esposizione o integrare la garanzia prestata fino a ripristinare una capienza positiva. Qualora l'operatore non provveda il GME procede alla sospensione dell'operatore stesso.

Articolo 61
Prezzo per la valorizzazione degli acquisti e delle vendite a termine

- 61.1. Ai fini delle verifiche di cui al successivo Articolo 63, Terna invia al GME il prezzo per la valorizzazione degli acquisti e delle vendite a termine, per ciascun periodo rilevante.

61.2. Il GME pubblica sul proprio sito *internet* il prezzo di cui al precedente comma 61.1.

Articolo 62
Massima esposizione nei confronti di Terna e saldo economico del conto di sbilanciamento effettivo

- 62.1. Ai fini delle verifiche di cui al successivo Articolo 63, ogni giorno Terna invia al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF e concordati con Terna stessa, la differenza tra la massima esposizione consentita nei confronti di Terna e l'esposizione cumulata di ciascun BRP.
- 62.2. Le informazioni di cui al precedente comma 62.1 costituiscono la capienza delle garanzie nei confronti di Terna di ciascun BRP.
- 62.3. Qualora Terna non invii al GME le informazioni di cui al precedente comma 62.1 entro il termine previsto, il GME attribuisce a ciascun BRP una capienza delle garanzie nei confronti di Terna pari alla capienza residua nei confronti di Terna relativa all'ultimo giorno disponibile.

Articolo 63
Capienza residua delle garanzie nei confronti di Terna

- 63.1. Il GME, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente Articolo 62, determina, per ciascun BRP, la somma algebrica tra:
- a) la capienza delle garanzie nei confronti di Terna;
 - b) per le richieste di registrazione di transazioni in vendita che incrementino in valore assoluto la posizione netta in vendita di un conto energia, non ancora confermate ma già verificate congrue, la somma dei prodotti tra le quantità di energia oggetto delle transazioni e il prezzo di cui al precedente Articolo 61;
 - c) per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP, la somma dei prodotti tra le quantità di energia oggetto delle vendite nette registrate sui conti energia e il prezzo di cui al precedente Articolo 61.
- 63.2. Le informazioni di cui al precedente comma 63.1 costituiscono la capienza residua delle garanzie nei confronti di Terna di ciascun BRP.

- 63.3. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma 63.1, lettere b) e c), le richieste di registrazione, ovvero le vendite nette riferite a un conto energia, sono attribuite al BRP dei portafogli zionali sottesi al medesimo conto.
- 63.4. Ai sensi dei precedenti Articolo 36, comma 36.1, lettera c), e Articolo 39, comma 39.1, lettera c), il GME verifica la congruità delle richieste di registrazione e di conferma di una transazione in vendita rispetto alla capienza residua delle garanzie nei confronti di Terna dei BRP ai sensi del precedente comma 63.3. Ciascuna delle suddette operazioni risulta garantita qualora la capienza residua della garanzia nei confronti di Terna del BRP di portafogli zionali sottesi al conto cui la transazione di vendita è riferita sia superiore al valore assoluto delle partite economiche derivanti dalla operazione stessa.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 64 Compensazione dei pagamenti

- 64.1. Il periodo di *settlement* sulla PCE è definito dal GME nelle DTF.
- 64.2. Il GME determina, per ogni operatore e per ciascun periodo di *settlement*, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, di cui al precedente Articolo 52, comma 52.1, lettere a) e b).
- 64.3. Il GME determina, per ciascun periodo di *settlement*, la posizione netta, debitrice o creditrice di Terna nei confronti del GME stesso, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, di cui al precedente Articolo 52, comma 52.1, lettere d) ed e).
- 64.4. Dalla compensazione di cui ai precedenti commi 64.2 e 64.3 sono esclusi gli importi di cui al precedente Articolo 52, commi 52.1, lettere c) ed f) e 52.5.
- 64.5. Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui ai precedenti commi 64.2 e 64.3, sulla

cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 65 e Articolo 67.

64.6. La compensazione e la regolazione dei pagamenti delle partite economiche di cui ai precedenti Articolo 47, comma 47.1, lettere a) e b), comma 47.5 e Articolo 50, comma 50.2, lettere a) e b) vengono effettuate secondo le modalità ed i termini definiti nella Disciplina.

Articolo 65
Pagamenti degli operatori a favore del GME

65.1. In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64:

- a) gli operatori, non PA, debitori del GME regolano con l'istituto tesoriere del GME il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 64, comma 64.5, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- b) il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori PA propri debitori secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF, utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato ai sensi del precedente Articolo 56, comma 56.1, lettera c).

65.2. Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere entro i termini e secondo le modalità previsti al precedente comma 65.1, tutti gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora e della penale, determinati secondo i criteri e nella misura indicati al successivo Articolo 69, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

65.3. Qualora il pagamento dell'importo dovuto dall'operatore non PA non sia regolato con l'istituto tesoriere entro i termini e secondo le modalità previsti al precedente comma 65.2, il GME sospende l'operatore non PA dalla PCE e procede all'utilizzo del deposito di cui al precedente Articolo 56, comma 56.2, e all'escussione della fideiussione.

- 65.4. Il pagamento della penale non si applica agli operatori di cui all'Articolo 21, commi 21.1 e 21.2, nei casi di ritardato o mancato pagamento.

Articolo 66
Pagamento dei corrispettivi

- 66.1. Gli importi di cui al precedente Articolo 54 devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 67
Pagamenti del GME a favore degli operatori

- 67.1. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 68, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente Articolo.
- 67.2. I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato entro il termine e secondo le modalità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1, dagli operatori debitori del GME ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli stessi operatori debitori, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 67.3. I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato entro il termine e secondo le modalità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.2, dagli operatori debitori del GME, ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 67.4. I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato dagli istituti fideiubenti, ai sensi del precedente Articolo 65, comma 65.3, ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

67.5. Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente Articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

Articolo 68
Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente

68.1. Le fideiussioni rilasciate dagli istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

68.2. Qualora un istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1, non sono accettate dal GME. Qualora un istituto bancario fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1, fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

68.3. Nel caso di inadempimento dell'istituto bancario fideiubente, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 64, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.

68.4. Nei casi di inadempimento dell'istituto bancario fideiubente, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute dall'istituto bancario fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione per il quale la fideiussione è stata escussa.

Articolo 69
Interessi di mora e penale

69.1. La misura e le modalità di applicazione degli interessi di mora e della penale per il ritardato pagamento, da applicarsi nei casi di cui al Articolo 65, commi 65.2 e 65.4, ovvero per il mancato pagamento, da applicarsi nel caso di cui al Articolo 70, sono definiti nelle DTF.

Articolo 70
Ipotesi di inadempimento

70.1. L'operatore risulta inadempiente qualora non adempia alle obbligazioni di pagamento nascenti dall'applicazione del Regolamento.

Articolo 71
Procedura di inadempimento

71.1. Qualora si verifichi la fattispecie prevista al precedente Articolo 70, il GME sospende l'operatore e procede all'utilizzo del deposito, ove previsto, e all'escussione della fideiussione.

Articolo 72
Insufficienza delle garanzie finanziarie

72.1. Nel caso in cui un operatore risulti inadempiente all'obbligazione di pagamento e le garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 56, non coprano interamente il debito, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 64, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.

72.2. Nei casi di cui al precedente comma 72.1, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute dagli operatori debitori. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di *settlement* a cui fa riferimento il recupero del credito.

TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 73 Violazioni del Regolamento e delle DTF

73.1. Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:

- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte;
- b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
- c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle richieste di registrazione presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
- d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
- e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte;
- f) ogni altro comportamento contrario ai principi di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 74 Misure Disciplinari

74.1. Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 73, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità

di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 75, le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto in forma privata;
- b) pena pecuniaria;
- c) sospensione dell'operatore dalla PCE.

74.2. Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PCE fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

74.3. Nel caso in cui sia adottata la misura disciplinare della sospensione dalla PCE, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

74.4. Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:

- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
- b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.

74.5. Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.

74.6. Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria

dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 74.4.

- 74.7. Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento della PCE, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dalla PCE durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 74.8. La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, sono comunicate all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, all'ARERA e a Terna.

Articolo 75
Gradualità delle misure disciplinari

- 75.1. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dalla PCE, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un mese.
- 75.2. Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.1 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può sospendere l'operatore dalla PCE, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un anno.
- 75.3. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può sospendere l'operatore dalla PCE per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di diciotto mesi.
- 75.4. Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.3 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può sospendere l'operatore dalla PCE per

un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di tre anni.

75.5. In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla PCE di cui ai precedenti commi 75.1, lettera b), 75.2, 75.3 e 75.4, il GME può applicare una pena pecuniaria, non inferiore allo zerovirgolacinque per cento del fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00 determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PCE fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 76
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

76.1. Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 65, comma 65.3 e Articolo 75, il GME sospende l'operatore dalla PCE, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 75, comma 75.5, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 25, comma 25.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1;
- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1 e secondo quanto previsto al

precedente Articolo 54. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.

- 76.2. Il precedente comma 76.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui al precedente Articolo 21, commi 21.1 e 21.2.

Articolo 77
Sospensione per inadempimento degli obblighi nei confronti di Terna

- 77.1. Il GME, su richiesta di Terna, sospende l'operatore dalla PCE, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna.
- 77.2. Nel caso di cui al precedente comma 77.1, il GME ne dà informativa all'ARERA.

Articolo 78
Pubblicità delle misure disciplinari

- 78.1. Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, lettere b) e c), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito *internet*, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio Arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio Arbitrale.

Articolo 79
Impugnazione del diniego di ammissione alla PCE e delle misure disciplinari

- 79.1. Avverso il diniego di ammissione alla PCE, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio Arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II

CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PCE

Articolo 80

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle registrazioni e delle operazioni di liquidazione

- 80.1. Le contestazioni relative all'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni delle transazioni di cui ai precedenti Articolo 35, Articolo 36, Articolo 38 e Articolo 39, all'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni dei offerte di cui ai precedenti Articolo 42, Articolo 44 e Articolo 45 nonché alle operazioni di liquidazione di cui ai precedenti Articolo 49 e Articolo 50 sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati al presente capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 80.2. Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico della PCE;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 81

Contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle registrazioni

- 81.1. L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni delle transazioni di cui ai precedenti Articolo 35, Articolo 36, Articolo 38 e Articolo 39, nonché l'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni delle offerte CET di cui ai precedenti Articolo 42, Articolo 44 e Articolo 45, inviando una comunicazione al GME entro 120 minuti dall'avvenuta decisione del GME, oggetto della contestazione stessa.

Articolo 82
Contestazione delle operazioni di liquidazione

82.1. L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 83
Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

83.1. L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II, inviando una comunicazione al GME, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

83.2. Nel caso di cui al precedente comma 83.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 69.

Articolo 84
Verifica delle contestazioni

84.1. Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 81, Articolo 82 e Articolo 83 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.

84.2. Qualora una contestazione di cui al precedente Articolo 80 sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.

- 84.3. L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 84.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo II del presente Titolo.
- 84.4. Il limite di indennizzo previsto al precedente comma 84.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 86 e Articolo 87.
- 84.5. Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 82 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 84.6. Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 83 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto nelle DTF.
- 84.7. L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione della PCE a cui essa si riferisce.

CAPO II CONTROVERSIE

Articolo 85 Ricorso al Collegio Arbitrale

- 85.1. L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 84 può proporre ricorso al Collegio Arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 56, comma 56.9, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 57, comma 57.7, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche oggetto di contestazione.

85.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 87, il Collegio Arbitrale è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del Regolamento e delle DTF.

Articolo 86
Collegio arbitrale

86.1. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

86.2. Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

86.3. Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

Articolo 87
Risoluzione delle controversie

87.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 87.2, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

87.2. Oltre ai casi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.2, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento anche parziale:

- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
- b) degli importi di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, lettera b);
- c) dell'importo di cui al precedente Articolo 75, comma 75.5.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 88 Disposizione transitoria in materia di regolazione dei pagamenti

88.1. Fino a successivo provvedimento, la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori di cui all'Articolo 65, comma 65.1, lettera a), è effettuata transitoriamente mediante SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

88.2. Nel corso del periodo transitorio di cui al comma precedente:

- a) la disposizione di cui al precedente Articolo 24, comma 24.9, non trova applicazione;
- b) gli importi a titolo di interessi di mora e penale di cui al precedente Articolo 65, comma 65.2, dovuti dagli operatori debitori a favore del GME per i ritardati pagamenti sono riconosciuti agli operatori creditori del GME nei casi previsti nelle DTF, secondo le modalità ed entro i termini ivi stabiliti.